



COMUNE DI GIOVINAZZO
(Provincia di Bari)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani – Determinazione delle tariffe per l'anno 2011.

L'anno duemilaundici, addì uno del mese di Luglio alle ore 15.00, nell'Ufficio Comunale di Giovinazzo.

Previo invito, si è riunita la Giunta Municipale composta dalle seguenti persone:

				Presenti	Assenti
1	NATALICCHIO	Antonio	Sindaco	Si	
2	TEMPESTA	Pasquale	Vice Sindaco	Si	
3	BRANCATO	Andrea	Assessori	Si	
4	STUFANO	Cosmo Damiano	Assessori	Si	
5	ALBRIZIO	Agostino	Assessori		Si
6	GIANGREGORIO	Nicola	Assessori	Si	

Presiede il Prof. Antonio NATALICCHIO nella qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Generale Dott. Vito PALMIERI

LA GIUNTA

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del settore/servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere positivo;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità tecnica contabile, ha espresso parere positivo;

ai sensi dell'art. 49 della Legge del 18 agosto 2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che

- l'art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 22 del 1997 aveva previsto che *“la tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II del Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2”*;
- i comuni avrebbero, quindi, dovuto istituire una tariffa, la TIA1, diretta a coprire, a norma del comma 2 del citato art. 49, *“i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette a uso pubblico”* proprio a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5 dello stesso art. 49;
- detto regolamento, concernente *“norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*, è stato approvato con il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, il cui art. 11 prevedeva i termini per la soppressione della TARSU e la contemporanea operatività della TIA1;
- tali termini hanno subito diverse proroghe, soprattutto in considerazione delle difficoltà che gli enti locali avrebbero incontrato per un regolare avvio dell'articolata disciplina della TIA1 e per l'applicazione del metodo normalizzato. L'ultima di dette proroghe è stata prevista dall'art. 1, comma 134, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e, pertanto, alla data del 31 dicembre 2007 sarebbe terminato il periodo transitorio e dal successivo 1° gennaio 2008 tutti i comuni sarebbero stati obbligati ad applicare la TIA1;
- il legislatore aveva previsto, prima della scadenza di detto periodo transitorio, la possibilità per i comuni di deliberare l'istituzione della TIA1 in via sperimentale, ai sensi del combinato disposto dei commi 1-bis e 16 dell'art. 49, determinando, in tal modo, la contemporanea applicazione delle due forme di prelievo;
- in tale contesto deve essere inserita la riforma introdotta dal D. Lgs. n. 152 del 2006, recante *“Norme in materia ambientale”*, che all'art. 238, comma 1, prevede l'istituzione di una nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TIA2) che *“costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”*;
- lo stesso comma 1 dell'art. 238 dispone che *“la tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11”*, a norma del quale *“sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”*, che si identificano esclusivamente nell'insieme dei regolamenti di applicazione della TARSU e della TIA1 introdotta in via sperimentale;
- l'art. 264, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 152 del 2006 dispone l'abrogazione del D. Lgs. n. 22 del 1997 e prevede, inoltre, che *“Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto”*;
- tra i provvedimenti attuativi del D. Lgs. n. 22 del 1997 rientra sicuramente il D.P.R. n. 158 del 1999;
- per impedire l'insorgenza di ulteriori incertezze applicative nelle more della completa attuazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 152 del 2006, l'art. 1, comma 184, lett. a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha stabilito che *“il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007”*;
- norme di analogo contenuto sono state previste anche per l'anno 2008 dall'art. 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, per l'anno 2009, dall'art. 5, comma 1, del D. L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13;
- al contempo, il comma 2-quater dell'art. 5 dello stesso D. L. n. 208 del 2008, ha previsto originariamente che *“Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2009, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti”*;

- successivamente l'art. 23, comma 21, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha differito il termine del 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2009. Infine, detto termine è stato prorogato al 30 giugno 2010 dall'art. 8, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2009 n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
- la lettura del combinato disposto dei commi 1 e 2-*quater* dell'art. 5 del D.L. n. 208 del 2008 evidenzia il venir meno del blocco del regime di prelievo che si è, quindi, definitivamente concluso nel 2009 e la facoltà concessa ai comuni di adottare il nuovo regime TIA2, operazione che di fatto sarebbe stata loro preclusa in caso di proroga del blocco;

VISTO il Decreto legislativo n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, che al Titolo III disciplina le modalità applicative della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU);

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze n. 3/DF del 11 novembre 2010;

CONSIDERATO che dal combinato disposto dell'insieme delle norme che regolano nel complesso la materia in esame e, in particolare, dei richiamati commi 1 ed 11 dell'art. 238 del D. Lgs. n. 152 del 2006, emerge che i regolamenti TARSU e TIA1, già vigenti, continuano ad esplicare i loro effetti, fino a quando i comuni non dispongano facoltativamente di effettuare il passaggio a TIA2 oppure fino a quando non venga emanato il regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 del D. Lgs. n. 152 del 2006 che obbligherebbe tutti i comuni ad applicare la TIA2;

RITENUTO di continuare ad applicare la TARSU sulla base del condivisibile l'orientamento espresso dalla circolare MEF dell'11 novembre, secondo cui *"per i Comuni in questione non si pongono particolari problemi, poiché possono continuare ad applicare la TARSU utilizzando eventualmente, ai fini della determinazione delle tariffe, i criteri delineati nel D.P.R. n. 158 del 1999"*;

RITENUTO di dover dedurre dal costo complessivo del servizio un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani, nel rispetto di quanto fissato dall'art. 4 bis del vigente Regolamento comunale in materia di TARSU;

ESAMINATO il prospetto dei costi stimati per l'anno 2011, predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario così sintetizzato:

Tipologia dei costi	Importo (Euro)
Spese per il personale	318.462,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	
Prestazione di servizi	2.447.749,00
Utilizzo beni di terzi	
Trasferimenti	
Interessi passivi	
Imposte e tasse	20.513,00
Oneri Straordinari della gestione corrente	
Ammortamento di esercizio	
Tributo speciale per il deposito in discarica	125.000,00
Altre spese	69.933,00
COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO	2.981.657,00
Costo dello spazzamento dei rifiuti da dedurre dal costo complessivo nella misura del 5%	149.082,85
COSTO DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO	2.832.574,15
PREVISIONI DI ENTRATA	2.242.934,00
GRADO DI COPERTURA DEI COSTI	79,18%

RILEVATO che per l'anno 2011 il gettito ordinario stimato della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU), comprensivo di quello derivante dalla tassa giornaliera, ammonta a Euro 2.242.934,00 e che pertanto la copertura dei costi, come sopra determinata, è pari al 79,18%;

VISTA la Legge 27 luglio 2000 n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

VISTO che ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448: *«Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

VISTO che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007): *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO che con decreto del Ministro dell'Interno del 17 dicembre 2010, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2010, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2011;

VISTO che con decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2011, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 70 del 26 marzo 2011, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2011;

RILEVATO che la Conferenza Stato-Città nel corso della riunione del 30/6/2011 ha dato via libera alla proroga dei termini per l'approvazione, decidendo lo slittamento al 31/8/2011;

VISTO che ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126: *«Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato »;*

VISTO l'art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito dalla Legge 6/8/2008 n. 133, il quale dispone che: *«Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)»;*

VISTO l'art. 1, comma 123, della Legge 13/12/2010 n. 220 (legge di stabilità 2011) il quale stabilisce che *«Resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;*

VISTO il D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito dalla Legge 6/8/2008 n. 133;

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010);

VISTO l'art. 4 del D.L. 25/1/2010 n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26/3/2010 n. 42;

VISTO l'art. 14 del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30/7/2010 n. 122;

VISTA la Legge 13/12/2010 n. 220 (legge di stabilità 2011);

VISTO dell'articolo 2, comma 45 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 26 febbraio 2011;

VISTO il D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 (disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale);

RITENUTO opportuno confermare le tariffe fissate per l'anno 2010, approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 30/4/2010;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile del presente atto, dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Testo *Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali* (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

Con voti espressi all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato

1. Di confermare per l'anno 2011 le seguenti tariffe relative alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU):

CATEGORIA	Importo (Euro per mq.)
CAT. A) Ristoranti, mense, negozi di frutta e verdura, compresi i banchi di vendita all'aperto	7,899
CAT. B) Alberghi, locande, pensioni, collegi, convitti, ospedali, case di cure, aree adibite a campeggi	6,849
CAT. C) Esercizi commerciali e negozi diversi da quelli di cui al punto A), compresi i distributori di carburante	5,252
CAT. D) Case di abitazione	2,016
CAT. E) Uffici professionali e commerciali, istituti di credito e simili	2,101
CAT. F) Stabilimenti industriali, laboratori, botteghe artigiane	1,827
CAT. G) Cinema, teatri, locali da divertimento, sale da ballo all'aperto	1,575
CAT. H) Scuole, uffici pubblici non comunali, circoli vari (sezione di partiti, sindacati, società sportive, ecc.), depositi ed autorimesse	1,301
CAT. I) Aree scoperte adibite ad attività produttiva di rifiuti urbani o assimilati	0,651

2. Di stimare, sulla base di analisi fondate sulla dinamica storica, in Euro 2.233.934,00 il gettito ordinario della tassa ed in Euro 9.000,00 quello derivante dalla tassa giornaliera, per un totale di Euro 2.242.934,00 da iscriversi nel bilancio di previsione dell'anno 2011.
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale.
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione ad ABACO S.p.A., Concessionario della gestione ordinaria, nonché della gestione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate comunali, per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa l'attuazione di tutte le iniziative necessarie a favorire la più ampia conoscenza da parte dei contribuenti delle aliquote e delle agevolazioni deliberate.
5. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 , comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

